

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di Analisi della proposta di legge 1074
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il
contrasto dell'evasione fiscale

Audizione del 29 ottobre 2018 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati

Considerazioni generali

La proposta di legge 1074 si pone all'attenzione per due motivi: in primo luogo, perché a presentare la proposta sono numerosi esponenti della maggioranza di governo; in secondo luogo, per i contenuti della stessa iniziativa che permettono di affrontare il grande ed irrisolto tema della semplificazione fiscale e, più in generale, della pressione delle tasse sulle famiglie.

Il contratto di governo, alla base della azione del presente esecutivo, pone particolare risalto al tema della semplificazione per le famiglie, le imprese e le partite Iva, con l'obiettivo di recuperare un migliore rapporto fra amministrazione e contribuente.

In questo senso, qualcosa è già stato fatto con il cosiddetto decreto Dignità. Il decreto legge 87/2018 interviene, infatti, sul redditometro, sulla fatturazione elettronica, sullo split payment, sulla compensazione delle cartelle esattoriali, mentre ulteriori, più approfondite ed incisive misure sono contenute nel decreto legge 119/2018. Il tutto, nel momento in cui il Parlamento si appresta a discutere ed approvare la legge di bilancio.

In un tale scenario, la presente proposta di legge – datata 6 agosto – rischia di viaggiare su di un binario lento, iniziando quindi ad esplicitare i propri effetti ben dopo il prossimo 1° gennaio. Non sarebbe, quindi, una sorpresa se parte o tutti i contenuti della proposta di legge 1074 diventassero emendamenti alla legge di bilancio, assicurando così una pronta e più agevole approvazione.

Si arriva, pertanto, alla seconda considerazione che richiama i contenuti del provvedimento proposto.

Il Capo I della proposta di legge 1074 contiene una serie di misure di semplificazione fiscale, diverse delle quali con un impatto più formale che sostanziale, capaci, comunque, di apportare dei benefici al sistema delle imprese e dei professionisti in termini di minori incombenze e, quindi, con minori costi – diretti ed indiretti – per il contribuente.

Fra le diverse misure, è interessante quella contenuta all'articolo 6 sulle semplificazioni in materia di modelli dichiarativi. Da tempo, si evidenzia la complessità degli stessi, con conseguenze negative sul contribuente. Di pari passo con la semplificazione, andrebbe, però, avviato un percorso di valorizzazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale che svolgono un ruolo centrale e decisivo nel rapporto fra contribuente – in particolare le famiglie di lavoratori dipendenti, artigiani e pensionati – ed amministrazione, in condizioni sempre più difficili per effetto dei tagli del bilancio e dell'aumento delle incombenze.

Un miglioramento dei rapporti fra contribuente e fisco potrebbe arrivare anche dall'introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale previsto all'articolo 11.

Il Capo II della proposta di legge 1074 è capace di produrre una prima riduzione della pressione fiscale, pure se in misura chiaramente ridotta, considerando l'esiguità delle risorse stanziare, favorendo, altresì, un miglioramento dei rapporti fra amministrazione e contribuente.

In particolare, gli articoli 19 e 20 appaiono equilibrati, mentre l'articolo 21, introducendo l'imposta sul reddito professionale, pone le basi per quella che, in un futuro prossimo, potrebbe essere l'introduzione della cosiddetta flat tax. L'articolo 21 fa riferimento ad una aliquota del 24%, a fronte di un obiettivo di legislatura indicato nel contratto di governo del 15 e del 20%.

Molto apprezzato è l'articolo 22, contenente le misure di sostegno economico in favore delle famiglie. L'Unione Generale del Lavoro sostiene, da sempre, la necessità di arrivare ad un fisco che agevoli i nuclei familiari, in particolare quelli monoreddito da lavoro dipendente ed assimilato e numerosi, anche in un'ottica di recupero della natalità. L'articolo 22 si muove in questo senso ed è quindi visto con favore, unitamente all'articolo 31, oggetto del Capo IV, che riduce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e i servizi essenziali per i bambini e le persone disabili non autosufficienti. In questo secondo caso, sarà comunque importante assicurare un controllo da parte degli organi preposti affinché i benefici per le famiglie siano effettivi e reali. In altri termini, è da scongiurare l'ipotesi che il minor peso dell'Iva non abbia effetti sul prezzo praticato sui beni o sulle rette sui servizi.

L'articolo 24 potrebbe avere un ritorno positivo in termini di stock complessivo di occupati, mentre la misura introdotta con il Capo III (articoli da 25 a 30), che introduce delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale, così da favorire la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, potrebbe contribuire a rilanciare la piccola economia dei territori. Da valutare con attenzione, però, la congruità di quanto stanziato (100 milioni di euro a decorrere dal 2019) e l'introduzione di una soglia a 20mila abitanti: il rischio, in quest'ultimo caso, è che si crei una distorsione della concorrenza fra comuni limitrofi. Meglio sarebbe, a questo punto, alzare la soglia ad almeno 50mila residenti, anche se ciò avrebbe chiaramente un costo ben maggiore.

Il Capo V introduce due disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale. Il tema continua ad essere centrale nella nostra economia, per cui è auspicabile un forte impegno contro il sommerso che penalizza i contribuenti onesti.

Per quanto non esplicitato, si rimanda all'analisi dell'intero articolato.

Analisi dei contenuti della proposta di legge 1074

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Abolizione delle comunicazioni periodiche dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto	L'articolo 21-bis del decreto legge 78/2010 è abrogato.	L'abrogazione è in linea con l'introduzione dell'avvio del nuovo regime sull'obbligo di fatturazione elettronica.
Art. 2 – Modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute	La comunicazione prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 78/2010 è posticipata al mese di febbraio dell'anno successivo a quello della chiusura del periodo fiscale.	La norma vigente prevede che la comunicazione avvenga entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Trattandosi di un impegno per aziende e professionisti si genera per loro un minore costo.
Art. 3 – Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi	L'amministrazione, ai fini del controllo sulle dichiarazioni dei redditi, non può chiedere al contribuente certificazioni o dati già in suo possesso. Il termine per la presentazione della dichiarazione telematica scatta dal 31 ottobre al 31 dicembre.	Si tratta di due norme che si muovono nella logica di agevolare il cittadino contribuente, senza peraltro creare particolari complicazioni all'amministrazione.
Art. 4 – Semplificazioni in materia di versamento unitario	Sono aggiunte delle lettere all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, per effetto delle quali il cittadino può procedere ad un versamento unitario relativamente alle imposte sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale e alla tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, ai tributi speciali, ai tributi locali, comprese le tariffe per i servizi, ad accessori, interessi e sanzioni relative alle entrate, compresi oneri e sanzioni, alle altre entrate individuate con decreto ministeriale. La norma trova applicazione a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. È atteso un decreto attuativo.	Il richiamato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, oltre al versamento unitario, fa riferimento anche alla compensazione di crediti e debiti. Le modifiche promosse con il presente articolo appaiono comunque condivisibili, in quanto contribuiscono alla semplificazione delle incombenze a carico del cittadino-contribuente.
Art. 5 – Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato	Si specifica il senso di quanto contenuto al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 431/1998, sugli effetti della mancata comunicazione di disdetta del contratto di locazione o di attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni.	La misura, che appare improntata ad una logica di equilibrio fra gli interessi del proprietario e dell'affittuario, prevede che in caso di mancata comunicazione (di disdetta o di avvio di procedura per il rinnovo), il contratto si rinnova in automatico per un ulteriore biennio alle medesime condizioni.

<p>Art. 6 – Semplificazioni in materia di modelli dichiarativi</p>	<p>La norma prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai modelli dichiarativi siano apportati le necessarie semplificazioni, in particolare per evitare duplicazioni di dati ed informazioni; tali misure di semplificazioni sono indicate nel rapporto allegato al Documento di economia e finanza. Nel primo decreto, dovrà essere eliminato l’obbligo per il contribuenti di indicare i dati sui contratti di locazione, se già in possesso dell’amministrazione, e dovrà essere soppresso il modello 770 e la contestuale integrazione del modello F24.</p>	<p>La necessità di semplificare i modelli dichiarativi è reale, per cui un impegno in tal senso è assolutamente condivisibile. Naturalmente, bisognerà anche tener conto che tale semplificazione avvenga seguendo una logica di efficienza ed efficacia, anche per non ingenerare dei dubbi nei contribuenti e negli stessi operatori.</p>
<p>Art. 7 – Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche</p>	<p>Il soggetto che percepisce rimborsi, indennità, premi ed altro può presentare al momento del primo pagamento un’unica dichiarazione valida per tutto l’anno attestante il rispetto della franchigia. In caso di superamento di detta franchigia, il soggetto deve comunicarlo tempestivamente all’associazione sportiva, pena una sanzione amministrativa pari a cinque volte l’importo eccedente, con un minimo di 200 euro, senza possibilità di ravvedimento. Provvede l’Agenzia delle entrate.</p>	<p>Sul tema delle semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, il governo è già intervenuto con il decreto legge 87/2018 (cosiddetto decreto Dignità). La misura indicata in questo articolo risponde ad una logica di semplificazione. La franchigia è fissata al momento a 10mila euro annui.</p>
<p>Art. 8 – Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto</p>	<p>La norma di riferimento è l’articolo 1 del decreto legge 746/1983, relativamente alla dichiarazione di intento di avvalersi di facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva. Nella nuova versione della lettera c), fermo restando la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, è possibile cumulare più operazioni in una sola dichiarazione. Il comma 2 cambia la sanzione prevista per il cedente o prestatore che effettua operazioni senza riscontro dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento. È atteso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.</p>	<p>La norma si ispira ad un criterio di semplificazione condivisibile. Da valutare l’impatto della nuova disciplinare sanzionatoria sulle entrate complessive.</p>
<p>Art. 9 – Versamento</p>	<p>Cambia il comma 143 dell’articolo 1</p>	<p>Si tratta di una norma che dovrebbe</p>

<p>dell'addizionale comunale all'Irpef</p>	<p>della legge 296/2006, con la conseguenza che sono direttamente i sostituti di imposta a provvedere al versamento dell'addizionale comunale all'Irpef in maniera cumulativa per tutti i comuni di riferimento. È atteso un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.</p>	<p>semplificare il versamento delle addizionali comunali, con beneficio anche per gli enti locali.</p>
<p>Art. 10 – Conoscenza degli atti e semplificazione</p>	<p>Cambia il comma 3 dell'articolo 6 della legge 212/2000. Fermo restando l'obbligo per l'amministrazione di portare a conoscenza del contribuente le varie disposizioni, si prevede che tale comunicazioni avvengano almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento. Le comunicazioni devono essere intese da tutti i contribuenti, compresi quelli privi di conoscenze in materia tributaria. In caso di ritardo o di comunicazioni che generino incertezza, il contribuente non è sanzionabile, sempre nei limiti dei comportamenti in buona fede.</p>	<p>L'articolo è volto a favorire un diverso e più costruttivo approccio fra contribuente ed amministrazione. Da valutare se l'indicazione di un tempo così stringente, sessanta giorni, non possa creare dei problemi all'amministrazione; potrebbero anche essere sufficienti 45 giorni, mentre sarebbe utile indicare i canali di comunicazione, compresi i centri di autorizzati di assistenza fiscale.</p>
<p>Art. 11 – Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale</p>	<p>Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente, indicando i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, gli elementi a disposizione per la determinazione dei maggiori imponibili, il termine assegnato (dai 15 ai 45 giorni) per la produzione di documenti o memorie scritte. Il comma 3 disciplina la partecipazione del contribuente al procedimento, mentre il comma successivo pone alcuni limiti sulla possibilità di prendere in considerazione notizie o dati. Passati sessanta giorni dalla notifica dell'invito senza che il contribuente si sia attivato, l'ufficio può concludere l'istruttoria ed emettere il relativo atto impositivo che produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo. Il comma 7, infine, detta le regole</p>	<p>La norma proposta rientra nell'ottica di favorire un miglioramento dei rapporti fra contribuente ed amministrazione, anche in un'ottica di riduzione al giudice.</p>

	procedurali in caso di avvio della fase del contraddittorio.	
Art. 12 – Bilancio complessivo degli oneri amministrativi	Il comma 2 septies dell'articolo 8 della legge 180/2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.	Le disposizioni dell'articolo 8 sulla compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi si applicano anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.
Art. 13 – Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali	L'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali decorre dalla data di pubblicazione delle stesse sul sito informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.	Il riferimento è all'articolo 13, comma 15, del decreto legge 201/2011. Si tratta di una misura equilibrata.
Art. 14 – Tenuta della contabilità in forma meccanizzata	Per effetto delle modifiche apportate dal presente articolo, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è da considerarsi regolare.	Il riferimento è all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge 357/1994. Si tratta di una misura equilibrata.
Art. 15 – Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni tributarie	L'articolo considera il caso di omessa, errata o tardiva emissione delle fatture elettroniche. La sanzione si applica nella misura ridotta pari alla metà del minimo edittale per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2019. Se l'errata applicazione non ha comportato un errato o minore versamento, non si dà luogo alla sanzione.	La norma appare equilibrata alla luce delle difficoltà che si stanno incontrando nel primo anno di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni su Iva.
Art. 16 – Disposizioni in materia di scarto d'archivio nell'anagrafe tributaria	Gli uffici dell'amministrazione aggiornano i dati in archivio, eliminando le informazioni obsolete, quelle conservate in modo massivo o in modo disaggregato sul singolo contribuente. Si presume un tempo di dieci anni dalla data di inserimento, di registrazione o di acquisizione. I contribuenti, col vincolo del rispetto della segretezza istruttoria, possono chiedere l'accesso alle informazioni di carattere fiscale detenute dall'amministrazione, chiedendone la rimozione nei casi previsti.	L'articolo in questione incrocia due esigenze: quella di avere degli archivi aggiornati sui contribuenti e l'altra, altrettanto importante, del rispetto della privacy dello stesso contribuente. Fermo restando la difficoltà di procedere ad un aggiornamento costante degli archivi, andrebbe comunque posto come obiettivo di medio periodo quello di arrivare ad un aggiornamento molto vicino al tempo reale, nell'interesse del contribuente e della stessa amministrazione.
Art. 17 – Modifiche al regime della scissione dei pagamenti	Sono aggiunti alcuni commi al Dpr 633/1972, articolo 17-ter, per effetto dei quali le cessioni e le prestazioni effettuate da soggetti residenti o stabili nel territorio dello Stato verso altri operatori tenuti all'applicazione	Sulla questione della scissione dei pagamenti (split payment) è intervenuto anche l'articolo 12 del decreto legge 87/2018. Lo split payment è un regime Iva in base al quale l'imposta sugli acquisti di beni

	<p>del regime della scissione dei pagamenti sono eseguite senza pagamento dell'imposta, previa dichiarazione di quest'ultimi e sotto la loro responsabilità. Chi intende avvalersi di questa opzione deve darne comunicazione entro il 31 gennaio (è ammessa anche comunicazione successiva, però); è ammessa revoca. È ammessa anche la possibilità di fare riferimento alle esportazioni effettuate nei dodici mesi precedenti; tale opzione vale per un triennio solare. Il comma 2-ter indica le condizioni necessarie per poter applicare le disposizioni del precedente comma che, ai sensi del comma 2-quater, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, da altri soggetti da esse controllate o da parte di società quotate, deve essere versata direttamente da tali soggetti e non dal fornitore o dal prestatore. Si tratta di una modalità che viene incontro ai fornitori e ai prestatori.</p>
<p>Art. 18 – Disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi</p>	<p>Si rimanda ad un decreto ministeriale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'individuazione dei criteri per soddisfare l'obbligo di registrazione in caso di operazioni effettuate da soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica e la fatturazione elettronica. Ulteriori disposizioni possono essere adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>L'articolo in questione non definisce la procedura, ma rinvia ad un decreto ministeriale. Sarebbe utile prevedere alcuni criteri direttivi per meglio indirizzare il provvedimento del Mef.</p>
<p>Art. 19 – Disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</p>	<p>Viene ridotta la sanzione minima (da 3mila passa a 300 euro) nei casi di non apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni e nel caso di mancata girata. Sono altresì introdotto alcuni criteri per determinare l'ammontare della sanzione (gravità della violazione, comportamento, personalità e condizioni economiche). In caso di sproporzione, la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo.</p>	<p>La disposizione dell'articolo 19 appare corretta ed equilibrata, in quanto tiene conto della proporzione della sanzione, valutando correttamente l'ammontare dell'assegno e il comportamento della persona coinvolta.</p>
<p>Art. 20 – Limiti di pignorabilità</p>	<p>Sono aggiunti dei commi all'articolo 72-ter del Dpr 602/1973, relativo ai limiti alla pignorabilità. Nello specifico, si chiarisce che in caso di persona fisica che esercita impresa, arte o professione le somme pignorabili sono al massimo pari ad</p>	<p>Si tratta di misure equilibrate che concorrono a chiarire l'applicabilità di determinate norme alle persone che esercitano impresa, arte o professione.</p>

	<p>un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo di imposta precedente; il successivo comma 2-quinquies indica le condizioni ricorrendo le quali è possibile applicare il comma aggiuntivo precedente (possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 267/1942 sull'attività artistica o professionale ed assenza di redditi di altra natura). Sono apportate delle modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile, per effetto delle quali le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Il quinto pignorabile è computato facendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente. Cambia anche il comma 8 del medesimo articolo 545: sono pignorabili nella misura e con le modalità individuate anche le somme e i crediti accreditati su conto bancario o postale. Un comma aggiuntivo (il decimo) specifica i limiti alla pignorabilità delle somme indicate (i criteri sono gli stessi del precedente comma 2-quinquies dell'articolo 72-ter). Conseguentemente, viene aggiornato anche il successivo articolo 546 del codice di procedura civile, riferito agli obblighi del terzo.</p>	
<p>Art. 21 – Imposta sul reddito professionale</p>	<p>L'articolo 21 introduce l'articolo 53-bis nel Dpr 917/1986, che introduce l'imposta sul reddito professionale. Si prevede l'esclusione del reddito da lavoro autonomo dalla formazione del reddito complessivo, con assoggettamento a tassazione separata con l'aliquota prevista all'articolo 77 dello stesso Dpr. Il comma 2 definisce le modalità di calcolo del reddito da lavoro autonomo per le finalità previste</p>	<p>L'aliquota prevista dal citato articolo 77 è del 24%. Sono da valutare le intenzioni del governo, in considerazione del fatto che più volte si è fatto riferimento all'ipotesi di introdurre una flat tax partendo proprio dalle categorie professionali indicate nel presente articolo 21.</p>

	<p>dall'articolo 53-bis: sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore del lavoratore autonome, a carico dei compensi percepiti e al netto delle spese sostenute e deducibili al netto delle perdite residue, sempre nei limiti del reddito del periodo d'imposta. Ciò costituisce reddito di lavoro autonomo, concorrendo a formare il reddito complessivo dell'artista o professionista. Le perdite maturate nei periodi d'imposta considerati sono computate in diminuzione nei periodi successivi, non oltre il quinto però. Il comma 5 ammette comunque l'opzione per il regime di contabilità ordinaria, mentre il comma 6 traccia il percorso per l'applicazione della disciplina alle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche. L'articolo 53-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. L'articolo 8 esclude dal nuovo regime i soggetti cui si applica il regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015. Sono attesi dei regolamenti e dei decreti attuativi da parte del Mef.</p>	
<p>Art. 22 – Misure di sostegno economico in favore delle famiglie</p>	<p>La lettera a) del comma 1 estende al periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 il riconoscimento di un bonus di 960 euro annui per ogni figlio nato o adottato. Si specifica altresì che l'assegno è raddoppiato con Isee a 7.000 euro; con Isee a 13mila l'assegno sale a 1.560 euro annui; con Isee a 19mila l'assegno 1.200 euro annui (art. 1, comma 125, 190/2014). Il comma 2 ricalcola l'onere della misura. È atteso un decreto ministeriale per la rimodulazione della spesa al fine di assicurare le risorse necessarie a coprire la misura.</p>	<p>L'articolo rinnova una misura molto apprezzata, il cosiddetto Bonus bebè, rimasta attiva fino al 31 dicembre 2017. Positivo anche il fatto che si prevedano ora tre diverse soglie Isee, tenendo così conto del reddito delle famiglie. Si osserva, comunque, che le risorse messe a disposizione sono inferiori rispetto a quelle previste dalla legge 190/2014 (articolo 1, comma 128).</p>
<p>Art. 23 – Redditi fondiari percepiti</p>	<p>Se non percepiti, i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono a formare il reddito.</p>	<p>L'articolo 26 del Dpr 917/1986 fa riferimento al momento della conclusione del procedimento giudiziario di convalida dello sfratto per morosità che ora è soppresso dal presente articolo.</p>

<p>Art. 24 – Regime tributario speciale per i lavoratori rimpatriati</p>	<p>Il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati si applica anche ai redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, mentre si riduce la non residenza da cinque a due periodi di imposta ed è sufficiente che l'attività sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Le condizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi.</p>	<p>Le modifiche apportate dovrebbero favorire un rientro di lavoratori dall'estero, ma anche l'arrivo di lavoratori stranieri, cosa che potrebbe avere effetti positivi sullo stock complessivo di posti di lavoro, ma anche qualche ripercussione sui lavoratori già residenti in Italia.</p>
<p>Art. 25 – Ambito di applicazione</p>	<p>La norma che riconosce delle agevolazioni trova applicazione nei comuni fino a 20mila abitanti e nei casi in cui dei soggetti dichiarino la volontà di ampliare esercizi commerciali già esistenti o di riaprire esercizi chiusi da almeno sei mesi. I settori interessati sono: artigianato, turismo, servizi di tutela ambientale, fruizione di beni culturali e del tempo libero, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Sono escluse le attività di compro oro, quelle di vendita di articoli sessuali, le sale scommesse o che detengono slot machines; sono esclusi altresì i subentri, così come sono escluse le cessioni di strutture da parte di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>La finalità dell'articolo è condivisibile, così come i limiti imposti. Resta da capire la congruità della soglia fissata a 20mila abitanti, cosa che potrebbe creare delle distorsioni involontarie. Per intenderci, il caso potrebbe essere quello di due comuni limitrofi, uno solo dei quali al di sotto della soglia: potrebbe esserci una alterazione della concorrenza, in quanto gli esercenti di un comune possono fruire di alcune agevolazioni, con una ricaduta positiva sui prezzi finali, cosa che non possono fare gli esercenti dell'altro comune.</p>
<p>Art. 26 – Agevolazioni</p>	<p>Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno di apertura e per i tre successivi; il contributo è pari alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente, fino al 100% dell'importo. I comuni costituiscono un fondo da dedicare con oneri a carico del bilancio dello Stato ed una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività.</p>	<p>Sarebbe utile specificare con un decreto quali sono i tributi comunali da intendersi per il calcolo dell'ammontare del contributo da erogare.</p>
<p>Art. 27 – Soggetti beneficiari</p>	<p>Possono beneficiare della misura i soggetti esercenti nei settori indicati che procedono ad ampliare la loro attività o che riaprono esercizi già</p>	<p>Si ribadiscono i soggetti beneficiari.</p>

	chiusi, con un limite alla sola parte ampliata in caso di riapertura di ingressi o di vetrine su strada.	
Art. 28 – Procedure	La domanda va presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno; il comune, valutata la domanda, quantifica l'ammontare del contributo che è proporzionale al numero dei mesi, ma che comunque non può essere inferiore a sei mesi.	Sarebbe utile inserire una fase di monitoraggio a livello centrale per quantificare la copertura complessiva del provvedimento.
Art. 29 – Ulteriori condizioni	Si fa riferimento per l'erogazione dei contributi al regime del <i>de minimis</i> sugli aiuti di Stato.	Il regolamento (UE) 1407/2013 disciplina il regime del <i>de minimis</i> .
Art. 30 – Copertura finanziaria	Gli oneri sono fissati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019.	La copertura è con un incremento del prelievo fiscale sulle slot machines per un ammontare pari a 100 milioni di euro da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 31 – Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti	Vengono apportate alcune modifiche alla tabella A allegata al Dpr 633/1972, per effetto delle quali l'aliquota del 5%, prevista alla parte II-bis si applica ad una serie di prodotti per bambini e la prima infanzia (dai pannolini ai dispositivi per prevenire l'abbandono involontario nell'auto, compresi quelli per l'educazione e lo sviluppo cognitivo destinati a bambini non autosufficienti o disabili) nonché per le persone adulte non autosufficienti, ai sensi dell'articolo 30 del Dpcm 12 gennaio 2017, sia in casa che ospitati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie accreditate (si va dai preparati per nutrizione e idratazione fino alle siringhe, ai cateteri e altri dispositivi vari, compresi quelli necessari per le lunghe degenze); la stessa aliquota del 5% si applica anche ai servizi necessari di cura e protezione. Cambia, inoltre, il numero 65) della parte III (nella quale si elencano i prodotti cui si applica l'aliquota al 9%): gli estratti di malto e le preparazioni non devono più essere riferiti all'alimentazione dei fanciulli. Al numero 78) viene soppresso il riferimento agli omogeneizzati. È atteso un decreto ministeriale entro	Il contenuto dell'articolo 31 è condivisibile in quanto produce una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto su una serie di prodotti di largo consumo per l'infanzia e la cura della non autosufficienza e la disabilità. In alcuni casi, come per le previsioni contenute ai numeri 65) e 78) l'iva si riduce dal 9 al 5%.

	sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale possono individuarsi altri prodotti, ausili, attrezzature ed altro, fermo restando il limite delle risorse indicate all'articolo 33.	
Art. 32 – Riduzione delle rette delle strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti	A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 33, le strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti riducono le rette applicate agli utenti in misura pari al risparmio generato dalle disposizioni dell'articolo 31. Per effetto del comma 2, le regioni regolano la messa a contratto degli erogatori dei trattamenti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera e verificano il rispetto degli obblighi di cui al comma precedente da parte degli stessi erogatori.	La misura è condivisibile, in quanto potrebbe tradursi in un risparmio per le famiglie. La questione è quella dei controlli da parte delle regioni, per evitare che le strutture accreditate non incrementino in maniera surrettizia altre voci, così da vanificare il tentativo di ridurre le rette che indubbiamente pesano sulle famiglie.
Art. 33 – Disposizioni finanziarie	Gli oneri degli articoli 31 e seguenti sono quantificati in 500 milioni annui a decorrere dal 2019; si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. È istituito il fondo per la riduzione della pressione fiscale per i beni e i servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti.	La riduzione del fenomeno degli sbarchi sulle nostre coste, frutto di una azione complessiva messa in campo dal governo, libera risorse che possono essere impiegate in altro modo.
Art. 34 – Disposizioni finali	Le disposizioni di cui all'articolo 31 e seguenti entrano in vigore dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.	Si rimanda al nulla osta della Commissione europea.
Art. 35 – Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici	Anche gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini sono tenuti a presentare la denuncia fiscale per la vendita di alcolici.	Le tipologie di esercizi indicati erano stati esclusi dalla previsione di denuncia contenuta all'articolo 29 del decreto legislativo 504/1995.
Art. 36 – Misure per il contrasto delle indebite compensazioni	L'articolo interviene sul meccanismo del credito d'imposta nel caso in cui sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo; in tal caso, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato.	Il riferimento è all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, inserito all'interno del capo sul versamento unitario e la compensazione.